



COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO E LA
FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI
ASILO NIDO**

- Adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 09/08/2005
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 26/09/2006

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE -

Il Comune di Nimis istituisce il servizio di asilo nido attraverso apposite convenzioni da stipulare con associazioni ONLUS, Cooperative di servizi sociali ed Enti Gestori di Asili Nido privati che si impegnano a garantire gli standards qualitativi ed organizzativi previsti dalle leggi in vigore.

ARTICOLO 2 - FINALITA' –

L'asilo Nido e' un servizio sociale di interesse pubblico che, nel quadro di una politica per la famiglia e' finalizzato alla tutela del bambino, nei riguardi del quale, educazione e salute rappresentano aspetti diversi, ma complementari, di un intervento inteso a tutelare la sua integrita' fisica e psichica.

ARTICOLO 3 – UTENTI –

L'asilo Nido accoglie bambini di eta' inferiore a tre anni, suddivisi secondo le seguenti fasce: lattanti, divezzi e semidivezzi.

Nessuna minorazione psichica o fisica potrà costituire motivo di discriminazione o esclusione dal servizio di Asilo Nido.

ARTICOLO 4 – AREA D'UTENZA –

In applicazione della convenzione di cui all'articolo 1) potranno accedere al servizio, nei limiti delle disponibilità, tutti i bambini residenti nel territorio del Comune di Nimis i cui genitori lavorano entrambi, o il cui unico genitore presente nel nucleo familiare svolge attività lavorativa, secondo apposita graduatoria che sarà redatta in forza del presente regolamento.

ARTICOLO 5 – STRUTTURA DELL'ASILO NIDO –

L'Asilo Nido deve essere dotato degli standards qualitativi ed organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

ARTICOLO 6 – CRITERI DI AMMISSIONE –

L'ammissione all'asilo nido terra' conto dei criteri di classificazione delle domande di ammissione stabiliti dall'allegato A) facente parte integrante del presente regolamento.

A parita' di punteggio, l'ordine di priorita' e' determinato dalla data di presentazione della domanda di ammissione al protocollo municipale.

L'incidenza numerica dei bambini disabili dovra' comunque essere tale da consentire la possibilita' di una reale integrazione e di un'equilibrata funzionalita' dell'asilo nido.

ARTICOLO 7 – ISCRIZIONE –

La domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, dovra' essere sottoscritta da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, e presentata al protocollo generale del Comune.

A graduatoria approvata, l'inserimento nell'asilo nido di un numero di bambini corrispondente al numero dei posti disponibili, avverra' nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria.

La domanda di ammissione dovra' essere corredata da dichiarazione sostitutiva ai termini di legge:

- stato di famiglia;
- dichiarazione ISEE.

ARTICOLO 8 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE –

L'istruttoria delle domande di ammissione sarà curata dal servizio sociale del Comune.

ARTICOLO 9 – AMMISSIONE –

1. Le domande devono essere presentate al protocollo del Comune dal 1 luglio al 30 luglio di ogni anno per i bambini da ammettere all'asilo nido entro il mese di settembre, dal 1 novembre al 30 novembre di ogni anno per i bambini che chiedono l'ammissione all'asilo nel mese di gennaio di ogni anno e comunque verranno prese in considerazione anche domande che perverranno dopo la stesura della graduatoria qualora vi siano posti disponibili.

2. La graduatoria e' approvata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al punto 1, con provvedimento del responsabile del servizio dell'area socio-assistenziale, e affissa all'albo del Comune.

Eventuali richieste di riesame del suddetto provvedimento possono essere presentate dall'interessato, che ha fatto domanda di ammissione, entro 15 giorni dalla data di affissione. Ad esse il responsabile del servizio preposto e' tenuto a dare motivata risposta entro 15 giorni dalla presentazione.

ARTICOLO 10 – FREQUENZA –

L'assenza del bambino all'asilo nido dovra' essere motivata e giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci all'asilo nido.

La mancata frequenza non motivata, che si protrae per piu' di due settimane, dara' luogo al provvedimento di sostituzione con un altro minore avente diritto secondo la graduatoria.

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTI ABBATTIMENTO COSTI RETTA –

L'amministrazione comunale stabilira' di anno in anno, con apposita deliberazione giuntalesca, prima dell'inizio dell'anno scolastico in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto delle normative vigenti, i criteri di attribuzione della quota mensile di abbattimento della retta di frequenza al servizio di asilo nido, nonche' l'importo disponibile, per agevolare l'accesso dei cittadini residenti nel Comune di Nimis.

ARTICOLO 12 – RETTA –

Il pagamento della retta mensile, stabilita dall'Asilo Nido, avverra' come di seguito indicato:

- per i posti messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale da parte dell'asilo nido, il genitore versera' direttamente all'asilo nido, all'inizio di ogni mese, l'importo corrispondente alla retta mensile, detratta la quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

In nessun caso il Comune potra' essere chiamato ad intervenire in supplenza dei genitori dei minori accolti al nido, che risultino morosi.

ARTICOLO 13 – CALENDARIO DI APERTURA –

Il servizio di asilo nido avra' le seguenti decorrenze:

- fino al massimo di 11 mesi;

- sospensione del servizio durante il periodo natalizio e pasquale, per le altre festività in calendario e per il giorno della ricorrenza del Santo Patrono.

Orario giornaliero di apertura avente la durata di almeno quattro (4) ore, dal lunedì al venerdì. Gli orari di apertura saranno stabiliti dai vari asilo nido con cui il Comune di Nimis si convenzionerà.

ARTICOLO 14 – ASSISTENZA SANITARIA E PEDAGOGICA –

Ai minori ammessi all'Asilo Nido, nell'ambito della frequenza allo stesso, sara' assicurata ogni necessaria assistenza sanitaria con finalita' anche di carattere preventivo e riabilitativo, nonche' quella psico-pedagogica.

ARTICOLO 15 – PERSONALE –

Il rapporto quantitativo e diretto tra il personale preposto a funzioni educativo-assistenziali e l'utenza e' regolato dalle vigenti norme regionali in materia, cui gli Enti gestori dovranno attenersi.

L'Ente Gestore dell'Asilo Nido dovra' comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Coordinatore responsabile dell'Asilo.

ALLEGATO A

TABELLA AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO.

RICHIEDENTE	DATA PRESENTAZIONE	ISEE